



Prot. Nr. 17.5/32.00/110694

Ai/Alle Dirigenti scolastici/che
delle scuole secondarie di primo grado

Bozen, 24.02.2015

berbeitet von:

dott.ssa Carlotta Ranigler

Tel. 0471 411306

carlotte.ranigler@provincia.bz.it

dott.ssa M.Rita Chiaramonte

Tel. 0471 411307

maria.rita.chiaramonte@provincia.bz.it

Esame di Tedesco-seconda lingua al termine della scuola secondaria di primo grado

Indicazioni per la valutazione degli alunni e delle alunne con Bisogni Educativi Speciali (BES) e per la predisposizione delle prove per l'esame di Tedesco L2 al termine dell'anno scolastico 2014-2015.

Si forniscono alcuni chiarimenti relativi alla predisposizione di prove da assegnare agli alunni che rientrano nella categoria dei bisogni educativi speciali (BES) per i quali è necessario elaborare un PEI o un PDP. Le diverse categorie in cui gli alunni possono essere inseriti sono:

1. **alunni con diagnosi funzionale (ai sensi della legge 104/1992) e alunni con diagnosi funzionale (ai sensi della L.104/1992, limitatamente al contesto scolastico);**
2. **alunni inseriti nella categoria della legge 104/1992 per i quali è stato elaborato un PEI, ma che dovrebbero rientrare nella categoria della legge 170/2010;**
3. **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della L.170/2010;**
4. **alunni con altri bisogni educativi speciali (rientranti nell'Area dello svantaggio socio economico, linguistico, culturale) ai sensi della Direttiva ministeriale del 27.12.2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 06.03.2013);**

Per ciascuna delle categorie indicate, si forniscono le seguenti indicazioni:

1. **Alunni con diagnosi funzionale (ai sensi della legge 104/1992) e diagnosi funzionale (ai sensi della L.104/1992, limitatamente al contesto scolastico)**

Per questi alunni il consiglio di classe elabora un piano educativo individualizzato (PEI), che, se necessario, prevede il raggiungimento di obiettivi differenziati, ovvero livelli di competenza ridotti in una o più discipline, in deroga a quelli previsti dalle Indicazioni provinciali.

Ne consegue che sia la valutazione periodica in itinere che quella finale, come pure quella in sede di esame sono effettuate facendo riferimento a tali obiettivi differenziati (zielldifferent). E' importante che le prove differenziate siano idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (ad esempio esercizi con un diverso livello di difficoltà, un numero ridotto di prove, un'articolazione delle prove differente da quelle ordinarie in una o più abilità linguistiche)

2. **Alunni inseriti nella categoria della legge 104/1992 per i quali è stato elaborato un PEI, ma che dovrebbero rientrare nella categoria della Legge 170/2010.**



Questi alunni per i quali il piano didattico individualizzato prevedeva obiettivi differenziati, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, concludono il loro percorso di studi nella scuola secondaria di primo grado, avendo diritto ad una differenziazione degli obiettivi didattici (zieldifferent) come previsto al caso 1.

3. Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi legge 170/2010

Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) hanno livelli cognitivi nella norma e in alcuni casi anche superiori alla norma. Essi hanno diritto a misure didattiche idonee per consentire la piena partecipazione all'attività didattica. Il Consiglio di classe è quindi tenuto, sulla base di quanto evidenziato dai documenti diagnostici ("referti clinici") e sulla base di proprie considerazioni di carattere socio pedagogico o didattico, ad approvare un Piano didattico personalizzato (PDP), contenente strategie, strumenti compensativi e/o misure dispensative correlati specificamente al disturbo di ciascun alunno. Nel determinare i percorsi didattici si terrà conto del livello e della capacità di apprendimento del singolo alunno e verranno valorizzate e potenziate le conoscenze già in suo possesso. Gli strumenti e le misure, definiti e approvati dal Consiglio di classe nel PDP, verranno garantiti durante le singole lezioni, nelle verifiche svolte durante l'anno scolastico e in sede di esame. Per questi alunni non è prevista una differenziazione degli obiettivi, cioè una riduzione, ma sono previsti gli obiettivi della classe (zielgleich).

Nella prassi didattica gli alunni DSA affrontano, quindi gli stessi contenuti svolti dal resto della classe, ma le attività e i compiti verranno proposti in modo che le conoscenze e le competenze possano essere raggiunte con strategie alternative, facendo ricorso, se necessario, a misure compensative/dispensative (p. es.: ausilio del dizionario digitale e non, più tempo durante le prove, testi scritti a carattere più grande, anche con colori o sottolineature, lettura svolta da altra persona etc.).

Per quanto attiene alla valutazione, essa può essere differenziata, coerente con gli interventi pedagogico didattici previsti dal PDP e deve riservare particolare attenzione ai contenuti a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

In sede di esame gli alunni DSA svolgono le stesse prove previste per la classe, ma avranno diritto a tutti gli strumenti compensativi e/o a tutte le misure dispensative previsti dal PDP (approvato dal CdC) e a criteri differenziati di valutazione, attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma.

Per questi alunni, se necessario, è possibile prevedere anche lo svolgimento dell'esame in un'aula riservata, la concessione di tempi più lunghi e/o la dispensa dalle prestazioni scritte della lingua straniera (non di L2) solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalle disposizioni ministeriali (Decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011).

4. Alunni con altri bisogni educativi speciali (rientranti nell' Area dello svantaggio socio economico, linguistico, culturale) ai sensi della Direttiva ministeriale 27.12.2012, della Circolare ministeriale n. 8 del 06.03.2013 e successive note)

Per opportuna conoscenza si richiama il testo della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 che rinvia alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e che pone particolare attenzione all'area dei BES che interessano lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Le disposizioni ministeriali così si esprimono: "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche [del Consiglio di classe – n.d.r.]".

"Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative [...]".

In quest'area di svantaggio rientrano pertanto le seguenti due categorie di alunni:

- 1. alunni che evidenziano bisogni educativi speciali, continuativamente o per determinati periodi, per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali**
- 2. alunni di origine straniera di recente immigrazione che evidenziano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana**



Per ciascun alunno rientrante nella prima categoria il Consiglio di classe dovrà predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) con la previsione di strumenti compensativi e misure dispensative previste dalla Legge n. 170/2010 e, sulla base di specifica documentazione clinica o sulla base di proprie considerazioni di carattere socio pedagogico o didattico, si potrà definire obiettivi didattici differenziati.

Nel caso in cui siano stati autorizzati obiettivi differenziati, in sede di esame l'alunno avrà diritto a prove differenziate.

Per ciascun alunno rientrante nella seconda categoria e che frequenta le scuole in lingua italiana, da non più di 2 anni, e che evidenzia difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana stessa il Consiglio di classe dovrà predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) fissando livelli ridotti di competenza linguistica riferibili al livello pragmaticamente e ragionevolmente raggiungibile nel relativo periodo di frequenza scolastica.

Nella prassi didattica questi alunni hanno diritto ad interventi didattici personalizzati nei contenuti e nella forma. Per quanto attiene alla valutazione finale, si dovrà fare riferimento al livello di competenza in precedenza fissato e descritto nel PDP e considerato presumibilmente raggiungibile dall'alunno al termine del percorso. In sede di esame questi alunni hanno diritto ad una prova a loro misura.

Il testo della presente comunicazione è consultabile e scaricabile anche dalla seguente pagina-web:
<http://www.ipbz.it/content/deutsch-l2>

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nicoletta Minnei